



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

Grosseto, data del protocollo

- Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Grosseto
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali Comunali
- Ai Segretari comunali
- Al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale  
- Grosseto
- Al Presidente della Sottocommiss. Elettorale Circondariale  
- Massa Marittima
- Al Presidente della Sottocommiss. Elettorale Circondariale  
- Orbetello

Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre p. v.. - Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato su G.U.R.I. del 28 settembre 2016 – Serie Generale n.227, è stato indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”* approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?” ».

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire sin d'ora indicazioni finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni introdotte dalla normativa in oggetto, riguardanti le modalità di voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

*Destinatari della normativa*

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco elettori dei residenti all'estero, con l'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459<sup>1</sup>, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza

---

<sup>1</sup> Legge 27/12/2001, n. 459

**Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**  
**Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.**

**4-bis. 1.** Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'Interno.



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

nella circoscrizione Estero - **previa espressa opzione valida per un'unica consultazione** - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

*Termini per l'esercizio dell'opzione*

La legge prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).

Peraltro, come già rappresentato con la circolare di questa Prefettura n. 7790 del 15 febbraio 2016 in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile - in considerazione dell'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno **valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.)**, ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni.

**Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si sensibilizzano a vista i comuni affinché inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.**

*Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali*

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, beninteso **previa cancellazione da parte dei comuni dei rispettivi nominativi dalle liste**



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

**sezionali per la medesima consultazione (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).**

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiarati espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Si trasmette, in allegato - al fine di permetterne la necessaria **diffusione a vista** con ogni mezzo ritenuto idoneo tra cui in ogni caso il sito internet della prefettura e quello di ogni comune - un apposito **modello di opzione** che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - è stato modificato rispetto a quello utilizzato in occasione dei referendum sulle trivellazioni proprio per consentirne l'utilizzazione da parte di tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

**Il comune**, appena ricevuta l'opzione, **trasmette immediatamente** alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (*di seguito Direzione*), **mediante apposita procedura informatica**, entro e **non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (2 novembre p. v.)**, le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile - all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione" - per gli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione. In tale applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, gli amministratori di questa Prefettura inseriranno nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T. gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure e consentiranno, a quelli già presenti, l'accesso all'applicazione "Elettori Estero".



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione all'indirizzo e-mail: *sie.elettoriestero@interno.it*.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare lo scrivente Ufficio Elettorale, il quale, ove necessario, si rivolgerà alla Direzione.

Il termine del **trentaduesimo giorno** per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successive procedure di competenza di soggetti diversi: in particolare, entro il trentesimo giorno (due giorni di anticipo sul termine di legge del 28° giorno per venire incontro alle esigenze degli uffici consolari di stampa tempestiva dei plichi con le schede), il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione degli elenchi elettori ed il loro successivo inoltro, si richiama l'attenzione di codesti enti ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti; per tale adempimento questa Prefettura svolgerà un'attenta opera di vigilanza sulla tempestività delle comunicazioni alla Direzione, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, **eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione** ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri.

*Specifiche modalità tecnico-organizzative per l'esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)*

Come già rappresentato con la predetta circolare n. 7790/2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, in attuazione della prescrizione di cui all'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

**Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.**



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

Di seguito si riportano testualmente le parti d'interesse della suddetta Intesa:

"1.2 Presentazione dell'opzione per il voto per corrispondenza

1.2.1. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d'iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all'ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.

1.2.3. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione tramite l'ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L'ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici."

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con la Direzione, **gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).**

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge, infine, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

**Si richiama l'attenzione dei comuni affinché gli stessi, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.**

*Trasmissione elenco relativo a Stati ove non è possibile il voto per corrispondenza*

Ai fini degli adempimenti relativi al voto dei residenti all'estero, i comuni riceveranno dalla Direzione – una volta pervenuta apposita comunicazione dal Ministero degli Affari



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
**Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale**

Esteri e della cooperazione internazionale - l'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20.

*Elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero*

Nella stessa applicazione "Elettori Estero", nei prossimi giorni, verrà messo a disposizione, sia per le prefetture che per i comuni, l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella sezione "Documentazione" dell'applicazione "Elettori Estero".

Per gli adempimenti relativi al suddetto elenco degli elettori residenti all'estero, si provvederà, poi, a diramare apposita circolare.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

p. IL PREFETTO  
IL DIRIGENTE L'AREA II  
Vice Prefetto  
(Corritore)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

4 Dicembre 2016

OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(elettori italiani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di \*  Prov. di \*

Cognome\*  (Solo per le donne coniugate o vedove)

Cognome del coniuge

Nome\*

Comune Italiano o luogo estero di nascita\*

Stato di nascita

Provincia Italiana di nascita  Data di nascita\* / /  Sesso M  F

Codice fiscale

**ESTERO**

Consolato di competenza\*

Stato\*

Località\*

Provincia/Contea/Regione

Presso

PoBox

Indirizzo temporaneo all'estero\*

CAP

Telefono  00  Fax  00  e-mail

**ITALIA**

Indirizzo di residenza in Italia\*

CAP  Comune\*  Provincia\*

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per il referendum costituzionale dell'autunno 2016 - di voler optare in tale consultazione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori che votano in Italia per la medesima consultazione) in quanto: temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento del suddetto referendum per motivi di :

Lavoro, presso

Studio, presso

Cure mediche, presso

In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

oppure in quanto

Familiare convivente dell'elettore Cognome e Nome

che è temporaneamente all'estero per motivi di

Presso

ed è iscritto nelle liste del comune italiano di  Provincia

..... autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma leggibile dell'elettore

**NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM** via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

\* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.